

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
chiedente l'istituzione di un servizio di polizia lacuale
e la concessione del credito necessario

(del 29 aprile 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I disegni di legge e di decreto legislativo che alleghiamo al presente messaggio ci suggeriscono alcune considerazioni che ci permettiamo di esporvi qui di seguito.

I. LE ATTUALI CONDIZIONI DELLA NAVIGAZIONE

I nostri laghi, ancora fino a pochi anni fa, potevano essere considerati alla stregua di belle oasi di quiete e di silenzio inserite fra città e campagne ormai affollate da un crescente e rumoroso numero di macchine d'ogni genere. La loro bellezza è restata (anche se non più intatta), ma la quiete e il silenzio sono andati a poco a poco riducendosi a causa dei natanti che l'aumento del benessere, il dilatarsi del turismo di massa e le necessità e i gusti della vita moderna hanno a poco a poco moltiplicato anche sui nostri specchi d'acqua. Le statistiche sono a questo proposito significative, e ci dicono in particolare che i 1487 natanti autorizzati a navigare nel 1955 erano diventati 2623 dieci anni dopo. Nè va dimenticato, ai fini di una completa valutazione del fenomeno, che all'aumento delle imbarcazioni si è accompagnato anche l'affermarsi della pratica dello sci nautico, il quale rappresenta oggigiorno uno sport che non interessa soltanto i villeggianti stranieri, ma che attrae pure buon numero di nostri concittadini. Le iniziali 63 autorizzazioni del 1959 — anno in cui la competente Autorità cantonale provvede a regolamentare lo sport in questione — si sono quasi quadruplicate, ed erano alla fine del 1965 esattamente 286.

Va anche rilevato che i dati numerici accennati si possono giudicare, in un certo senso, soltanto indicativi. Ad essi, infatti, andrebbe addizionato l'alto numero delle imbarcazioni di proprietà di turisti stranieri e confederati che, per il fatto di essere già state regolarmente immatricolate nei paesi di provenienza, possono navigare sui nostri specchi d'acqua senza che necessiti un ulteriore nostro permesso. Bisognerebbe inoltre aggiungere i non pochi natanti e sciatori che solcano i nostri laghi abusivamente, approfittando della circostanza che il controllo vi è forzatamente svolto in modo saltuario e limitato. La vigilanza è in effetto esercitata quasi unicamente dall'esperto cantonale della navigazione mediante scafi presi a noleggio (spesa annua Fr. 2.500,— circa). Egli, impegnato com'è in prevalenza dai compiti di collaudo dei natanti, dalle ispezioni tecniche e dagli esami degli aspiranti conducenti di imbarcazioni, non può ovviamente dedicarsi alle funzioni di polizia che nei ritagli di tempo. Il fatto che, nonostante queste obbligate carenze, siano state accertate durante lo scorso esercizio una settantina di infrazioni di vario genere, permette a nostro avviso di dedurre che il traffico lacuale, a causa dei natanti abusivi e dei conducenti indisciplinati, è molto più intenso e disordinato di quanto le cifre suddette consentano, a prima vista, di arguire.

Tutto questo, com'è naturale, crea problemi di diversa natura, a cominciare da quello della sicurezza dei beni e delle persone, che è indubbiamente il più

importante e urgente. Il progressivo concentrarsi di un alto numero di imbarcazioni in uno spazio relativamente ristretto produce infatti una somma di potenziali pericoli in cui si trovano a essere coinvolti pure i bagnanti che, durante la stagione estiva, affollano le nostre spiagge. Non di rado le evoluzioni dei natanti e degli sciatori, già di per sé pericolose anche quando si svolgono al largo (basti pensare all'eventualità di collisioni), tendono in realtà a prolungarsi in vicinanza delle rive, facilitate dall'impunità che l'estrema scarsità della vigilanza quasi sempre garantisce ai contravventori. Gli incidenti, così stando le cose, sono sempre possibili, e costituiscono un'eventualità che non può non preoccupare l'Autorità cantonale, anche se essi rimangono di solito circoscritti nei limiti dei soli danni materiali: danni di cui la polizia, il più delle volte, non viene nemmeno a conoscenza, poichè le parti in causa, a cagione della lontananza degli agenti o dell'irregolarità della loro navigazione, preferiscono concordare direttamente, senza intervento di terzi, la liquidazione degli incidenti di cui sono state protagoniste.

Il traffico lacuale, purtroppo, non ha però mancato di richiedere, negli ultimi anni, anche il tributo di tre vite umane, travolte dalla fulminea meccanica di sciagure in cui hanno avuto di volta in volta una parte determinante la fatalità, l'imperizia o la temeraria negligenza degli interessati. In questo tragico bilancio non sono naturalmente inclusi gli sventurati passeggeri del cosiddetto « Squalo tigre », dato che la disgrazia di cui furono vittime dev'essere stimata di genere tutto particolare. Il drammatico caso del piccolo sommergibile consente però di affermare che l'inesistenza di un efficiente servizio di polizia lacuale ha negativamente pesato, soprattutto nelle fasi iniziali e finali, sull'arduo lavoro di ricerca e di recupero dello scafo, permettendo l'inserirsi di elementi di disordine nella penosa vicenda.

II. NECESSITA' DELLA POLIZIA LACUALE

La costituzione di un servizio di polizia lacuale, formalmente richiesta dagli on. Bordini, Bignasca e Pinoia con la loro mozione del 27 novembre 1962, ci sembra quindi che risponda a una vera necessità. Con essa sarà possibile comprimere, se non evitare, gli abusi e le irregolarità che ora si riscontrano, nonchè affrontare con mezzi adeguati i problemi che l'ulteriore presumibile aumento e trasformarsi della navigazione permette di prevedere. Il traffico lacuale, oltre ad accrescere di anno in anno la sua intensità, tende difatti a modificare le sue caratteristiche: i natanti a vela o a remi cedono cioè a poco a poco la preminenza ai motoscafi e ai fuoribordo, che solcano rumorosamente i nostri laghi anche nottetempo, perturbando talvolta la navigazione dei piroscafi del servizio pubblico. Le lamentele, a quest'ultimo proposito, non mancano, e s'aggiungono alle proteste di taluni sodalizi sportivi, la cui attività è ostacolata dalle pericolose esibizioni di sconsiderati piloti che cercano probabilmente sulle libere acque dei nostri laghi la contropartita alle inibizioni e ai doveri cui sono sottoposti lungo le strade pubbliche.

Va pure tenuto conto del fatto che l'innovazione proposta permetterà alla polizia di estendere la sua opera di prevenzione e di repressione dei reati anche in prossimità delle frontiere lacuali. Per i ricercati e gli indesiderabili che, temendo i controlli esercitati ai normali varchi doganali, volessero aggirare l'ostacolo servendosi delle aperte vie dei laghi, diventerà così più difficile attuare i loro pericolosi piani.

La polizia lacuale potrà inoltre collaborare attivamente con le Autorità competenti nella difesa delle nostre acque dall'inquinamento e nella tutela del nostro patrimonio ittico. La sua opera dovrebbe rivelarsi di non poca utilità anche in questo particolare settore, visto che licenza e arbitrio sono purtroppo diventati consuetudine più volte deplorata.

Prima di formulare le proposte atte a porre rimedio, mediante un servizio di polizia lacuale, alle anormali situazioni cui siamo andati accennando, non abbiamo

mancato di avviare anche una completa revisione delle norme che regolano la materia, e che per il fatto di essere state promulgate quando la navigazione era ancora praticamente allo stato embrionale possono ormai essere ritenute sorpassate e perfino anacronistiche. Questo aggiornamento, nei nostri intendimenti, dovrà articolarsi su una legge enunciante i principi essenziali — legge illustrata in uno speciale messaggio alla Sovrana Rappresentanza — e su un decreto d'applicazione trattante particolarmente tutti gli aspetti pratici e tecnici della navigazione. Grazie a questi nuovi testi, la polizia lacuale potrà tutelare l'ordine e la sicurezza della navigazione con interventi strettamente proporzionati alle circostanze.

III. LE POLIZIE LACUALI DEGLI ALTRI CANTONI

La presentazione delle presenti proposte è anche stata preceduta da un'indagine di carattere informativo, volta a stabilire quale impostazione tecnica è stata data alla polizia lacuale nei Cantoni dove esistono laghi che per ampiezza di bacino o situazione geografica o condizioni atmosferiche possono avere una certa affinità con quelli che si trovano entro i nostri confini. Dalla documentazione raccolta rileviamo in particolare:

Canton Turgovia

effettivi:	10 agenti, di cui 7 sommozzatori;
mezzi:	2 motoscafi; 1 canotto pneumatico; equipaggiamento completo e attrezzature per 7 sommozzatori; è in corso la richiesta di un credito di Fr. 135.000,— per l'acquisto di un motoscafo interamente di plastica con due motori di 310 Cv.

Canton Zurigo

a) polizia cantonale

effettivi:	8 sommozzatori (più 6 sommozzatori adibiti anche a funzioni di polizia stradale);
mezzi:	2 autocarri MOWAG completamente attrezzati; 1 motoscafo con cabina, due motori di 230 Cv.; 1 motoscafo con cabina, due motori di 280 Cv.; 1 canotto pneumatico con motore di 25 Cv.; 2 fuoribordo con motore di 25/40 Cv.; 4 barche a remi atte a essere dotate di motori fino a 40 Cv.; motori di riserva e attrezzature per reperimento vittime e beni, soccorso e salvataggio.

b) polizia comunale

effettivi:	21 agenti, di cui 16 sommozzatori (più 7 sommozzatori adibiti anche a funzioni normali di polizia);
mezzi:	diversi veicoli e rimorchi completamente attrezzati; 2 motoscafi con cabina, due motori di 185 Cv.; 1 motoscafo con motore di 225 Cv.; motoscafi di plastica con motore di 150 Cv.; 1 canotto pneumatico su rimorchio, motore di 25 Cv.; parecchie imbarcazioni a remi atte a essere dotate di motori; motori di riserva; attrezzature d'ogni genere.

Canton Berna

effettivi:	12 sommozzatori divisi in tre gruppi di stanza rispettivamente a Bienne, Spiez e Interlaken;
------------	--

mezzi in dotazione presso ogni gruppo :

1 « jeep » provvista di rimorchio ; 1 motoscafo con cabina, due motori di 280 Cv.; 1 motoscafo con motore di 225 Cv.; 1 fuoribordo di plastica con motore di 18 Cv.; attrezzature per reperimento vittime e beni, soccorso e salvataggio.

Canton Neuchâtel

a) polizia cantonale

effettivi : 2 ispettori della navigazione (di cui 1 non permanente) ;
1 impiegato amministrativo destinato, anche ad altre mansioni ;

mezzi : 1 motoscafo con due motori di 275 Cv.;

b) polizia comunale

effettivi : 2 guardie di porto (è in formazione un gruppo di 8 sommozzatori) ;

mezzi : 1 motoscafo e 1 canotto pneumatico con un motore di 18 Cv. (nel corso del 1966 sarà messo in servizio un altro motoscafo) ; equipaggiamento per un motoscafo.

Canton Vaud

(è allo studio una riorganizzazione)

a) polizia cantonale

effettivi : 5 sommozzatori integrati di volta in volta con gli agenti dei posti rivieraschi ;

mezzi : sul lago Lemano :

1 motoscafo con due motori di 280 Cv.; 1 motoscafo con un motore di 100 Cv.; 1 canotto pneumatico con motore di 35 Cv.; 5 motoscafi usati per il controllo della pesca;

sul lago di Neuchâtel :

1 fuoribordo con un motore di 35 Cv.; 3 motoscafi usati anche per il controllo della pesca ;

sul lago di Morat e di Joux :

motoscafi usati anche per il controllo della pesca ;

b) polizia della città di Losanna

effettivi : 5 sommozzatori ;

mezzi : 1 motoscafo con due motori di 325 Cv. (si intende anche acquistare uno o due canotti pneumatici con motori di 3,5 Cv.).

Canton Ginevra

effettivi : 7 sommozzatori (2 di questi agenti sono anche attribuiti ad altre funzioni) ;

mezzi : 1 motoscafo con due motori di 210 Cv.; 1 motoscafo con un motore di 225 Cv.; 3 fuoribordo e 5 barche a remi.

IV. COME SI INTENDE ORGANIZZARE IL SERVIZIO

Nei Cantoni accennati di sopra le polizie lacuali si occupano in generale, oltre che della vigilanza vera e propria, anche delle operazioni di salvataggio. Lo scrivente Consiglio di Stato è tuttavia del parere che, nel nostro caso, sia opportuno

continuare a lasciare queste specifiche mansioni alle esistenti società di salvataggio, dato che esse vantano una esperienza e un'efficienza che possono senza dubbio garantire risultati soddisfacenti. Spetterà ovviamente alla polizia lacuale coordinarne e disciplinarne l'intervento, il quale, grazie alla continua vigilanza degli agenti, potrà così svolgersi in condizioni ben più favorevoli sia per quanto concerne l'organizzazione dell'opera di ricerca e di ricupero, sia per quanto riguarda la tempestività degli interventi.

Siamo anche del parere, dopo aver vagliato quanto si è fatto negli altri Cantoni, che la prevista polizia lacuale non debba occuparsi di ciò che ha attinenza con le pratiche amministrative e tecniche, poichè esse, anche nel futuro, potranno essere convenientemente sbrigate dall'Ufficio della circolazione e della navigazione, cui continuerà a essere attribuito un esperto con compiti di esame dei conducenti e di verifica e collaudo delle imbarcazioni. Si eviterà in tal modo di distrarre la polizia lacuale da quelle che sono le sue peculiari funzioni, le quali rimarranno pertanto rigorosamente nell'ambito della tutela della sicurezza, dell'ordine e della legalità sui nostri specchi d'acqua: compiti, questi, che non esimeranno naturalmente gli agenti dal prestare i primi soccorsi in caso di disgrazia, e di poi collaborare attivamente con i già citati membri delle società di salvataggio.

Poste queste premesse, siamo dell'opinione che per garantire un efficace servizio di polizia lacuale occorra prevedere un effettivo minimo di sei agenti di polizia (tre per il lago Maggiore e tre per il Ceresio), da scegliere fra quegli appartenenti al Corpo di polizia che risultino particolarmente preparati nel nuoto e nelle discipline sportive. A questi agenti — di cui si potrà in seguito curare la specializzazione presso altre polizie lacuali o società di sommozzatori — abbiamo previsto di mettere innanzitutto a disposizione due motoscafi provvisti di una coppia di motori della potenza di 225 Cv. ciascuno, in grado di trasportare da sei a otto persone a una velocità variante tra i 60 e 65 km. orari (costo totale Fr. 160.000,—). Abbiamo deciso di proporre la soluzione dei natanti muniti di due motori dato che l'imbarcazione provvista di un unico congegno di propulsione non garantisce quella continuità d'impiego che deve formare, invece, una caratteristica dei motoscafi usati dalla polizia. Il tipo di natante su cui è caduta la nostra scelta è cioè in grado di riprendere rapidamente la sua veloce corsa anche qualora si produca un'improvvisa avaria a un motore, permettendo in tal modo agli agenti che vi sono imbarcati sia di portare a termine le loro missioni, sia di non rimanere in balia del lago e degli elementi in caso di guasti prodottisi durante rovesci temporaleschi o improvvise bufere (spetterà poi alla polizia lacuale, fatte le necessarie esperienze, di proporre eventualmente la creazione anche nel nostro Cantone di un servizio d'allarme atto a permettere ai naviganti di sfuggire per tempo ai pericoli che si nascondono in un'incombente burrasca).

Con questi motoscafi, rapidi e modernissimi, si potrà esercitare sui nostri laghi un controllo che, pur senza abbracciare continuamente tutta la loro superficie, consentirà alle Autorità di polizia di fronteggiare ogni evenienza con la necessaria tempestività. Poichè i natanti in questione, data la loro mole, non possono essere facilmente trasportati fuori dei confini della loro abituale sede, abbiamo tuttavia previsto di integrarli con un canotto pneumatico, che potrà essere agevolmente impiegato ovunque e in tutte le circostanze, a cominciare da quelle di emergenza. Pensiamo, così dicendo, ai laghi artificiali o alpini, in cui l'azione di pronto soccorso o di accertamento di particolari fatti è quasi sempre intralciata dalla mancanza di adatti natanti. Il canotto pneumatico può essere trasportato a spalla o su un apposito carrello-rimorchio fino al luogo d'impiego, dove sarà poi facile gonfiarlo. Le sue particolarità gli consentono anche di essere impiegato come mezzo sussidiario dei motoscafi in tutti quei casi in cui il rumore dei motori o il vorticoso movimento delle eliche possono compromettere una determinata azione di polizia o di ricupero di persone o cose affondate. Il costo di questo canotto e del carrello-rimorchio è di Fr. 12.000,—.

L'acquisto dei citati due motoscafi e del canotto pneumatico trarrà logicamente con sé anche la compera delle necessarie attrezzature di bordo, le quali, oltre che su quelle stabilite dalle vigenti norme federali e internazionali, dovranno secondo noi articolarsi sui seguenti strumenti, usabili sia in funzione della sicurezza dei natanti stessi e delle operazioni di polizia, sia nelle possibili azioni di pronto soccorso: bussola; segnale acustico e ottico; riflettore girevole; torce di segnalazione; coppia di altoparlanti; megafoni; radio ricetrasmittente; pistola lancia razzi; estintori; scalette e corde di soccorso; apparecchio per la respirazione artificiale; materiale sanitario e barelle; ancore e boe. Si tratta nè più nè meno che degli oggetti in dotazione presso le altre polizie lacuali, le quali, attraverso una ormai lunga esperienza, ne hanno potuto accertare non solo l'utilità, ma anche l'indispensabilità. La spesa complessiva che deriverà dall'acquisto delle attrezzature citate sarà di Fr. 15.000,—.

Natanti e attrezzature dovranno naturalmente essere ospitati, durante le pause del servizio, in luogo idoneo, al fine di conservarli in stato di costante prontezza, al riparo dalle intemperie e da eventuali manomissioni. Un porto proprio, munito di apposite rimesse, costituirebbe senza dubbio la soluzione ideale: lo scrivente Consiglio di Stato si rende però conto del fatto che essa sarebbe anche la più difficile e la più costosa, perchè presuppone la ricerca e l'acquisto di adatti tratti di rive, nonchè la creazione di adeguate costruzioni. Nonostante che altrove ci si sia decisamente messi su questa strada (si veda, ad esempio, quanto si è fatto a Zurigo e ciò che si sta per realizzare a Ouchy), noi riteniamo perciò che, valutato attentamente il pro e il contro, convenga, almeno per ora, far capo a porti privati, dove, mediante il pagamento di un modesto canone annuo, sarà ugualmente possibile ormeggiare in tutta sicurezza le imbarcazioni acquistate e le relative attrezzature.

V. GLI ASPETTI GIURIDICI E FINANZIARI

L'istituzione, nei modi e nella forma dianzi descritti, di un servizio di polizia lacuale è subordinata alla soluzione di due problemi, rispettivamente d'ordine giuridico e finanziario. Vi proponiamo di risolverli nella maniera seguente:

- a) abrogando l'art. 17 della legge sulla polizia cantonale, e sostituendo con un nuovo testo includente un servizio di polizia lacuale fra i quattro già esistenti servizi speciali del Comando;
- b) approvando un credito di Fr. 187.000,—, da usare per l'acquisto di 2 natanti a motore (Fr. 160.000,—), di un canotto pneumatico e del relativo carrello-rimorchio (Fr. 12.000,—) e delle necessarie attrezzature (Fr. 15.000,—).

Le spese d'esercizio, com'è naturale, saranno di anno in anno iscritte nel bilancio del Dipartimento di polizia. Esse possono fin d'ora essere definite relativamente moderate, essendo probabile che s'aggirino intorno ai 70.000 fr. annui. Gli stanziamenti per il personale dovrebbero infatti essere contenuti in Fr. 60.000,—, dato che i 6 previsti agenti non presteranno servizio tutto l'anno: durante la stagione invernale, quando il traffico lacuale riduce sensibilmente la sua intensità, potranno infatti essere adibiti ad altre mansioni. Quanto agli importi da destinare alla manutenzione dei natanti (carburante, riparazioni, ecc.), è da ritenere che gli stessi non sorpasseranno i Fr. 8.000,—. A un massimo di Fr. 2500,— ascenderà invece il canone da versare ai proprietari degli approdi dove verranno ormeggiati i natanti e custodite le loro attrezzature.

A proposito dei costi d'esercizio va anche notato che essi, in pratica, non graveranno sul bilancio dello Stato. Gli incassi di tasse e contravvenzioni — passati in dieci anni da 16.652 a 84.502 franchi — permetteranno infatti di ricuperare largamente la spesa. L'aumento della vigilanza consentirà ovviamente di aumentare

ancor più i proventi, cosicchè sarà possibile, almeno in un certo senso, estinguere in pochi anni il costo iniziale dei natanti e del materiale di cui vi proponiamo l'acquisto. E ciò — sia ben chiaro — senza indulgere ad alcun fiscalismo, ma badando solo a rendere pienamente operante la legge anche sui nostri laghi.

Vi preghiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di approvare l'annesso disegno di legge che modifica la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963, nonchè l'allegato decreto legislativo concernente la concessione del già specificato credito di Fr. 187.000,—. La mozione 27 novembre 1962 degli on.li Bordoni e confirmatari potrà in tal modo essere considerata come liquidata.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 aprile 1966 n. 1363 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 17 della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 17.

**Servizi
del comando**

Nell'ambito dei servizi della polizia cantonale sono istituiti i seguenti servizi speciali :

- a) identificazione e ricerche ;
- b) polizia stradale ;
- c) informazioni ;
- d) assistenti femminili di polizia ;
- e) polizia lacuale.

Le competenze e le mansioni dei servizi speciali sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un credito di Fr. 187.000,—
per l'istituzione di un servizio di polizia lacuale

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 aprile 1966 n. 1363 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' concesso al Consiglio di Stato un credito di Fr. 187.000,— per la istituzione di un servizio di polizia lacuale.

Art. 2. — Detto importo viene iscritto nel bilancio del Dipartimento di polizia, sotto la voce 1206 II.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
